



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

del soppresso Ministero della Marina Mercantile

Roma, 18.10.1994
_____ 17 _____

AI _____
CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII Sez.
Prot. N. 5172736 Allegati.

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

A.24.7

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime per impianti
acquacoltura - Procedure.

CIRCOLARE N° 15
Serie I
Titolo: Demanio Marittimo

ALLE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

AGLI ENTI PORTUALI
LORO SEDI

e, per conoscenza

MINISTERO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI - Dir. Gen. della
Pesca e dell'Acquacoltura
S E D E

Si fa seguito alla circolare n. 219 in data 17 luglio 1986
concernente il rilascio di concessioni per finalità di acquacoltura.

A seguito di contatti con la competente Direzione Generale della
Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali, si è rilevato che la procedura delineata nella suddetta circolare
non ha potuto trovare applicazione poichè la CEE, al fine di deliberare il
contributo, richiede che l'interessato dimostri di essere in possesso di un
titolo concessorio pluriennale della durata di almeno 10 anni, mentre la
citata circolare n. 219 disponeva di commisurare la durata del titolo
concessorio a quella del piano di ammortamento dell'investimento "approvato
con il provvedimento di concessione del mutuo o del contributo".

Nello spirito della snellezza del procedimento amministrativo
contenuto nella legge 241/90 si dispone quanto segue.

Si premette che ai sensi della recente normativa di cui alla
legge 4 dicembre 1993 n. 494, le concessioni "indipendentemente dalla natura
o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno
durata di quattro anni: possono comunque avere durata differente su richiesta
motivata degli interessati".

Ciò premesso, in presenza di istanze di concessione di aree demaniali marittime e/o specchi acquei per le finalità in parola, gli interessati saranno invitati a rappresentare la necessità di un titolo concessorio pluriennale in vista dell'ottenimento del contributo da parte della Comunità Economica Europa allegando, all'uopo, copia della relativa richiesta.

Codeste Autorità Marittime, ai sensi della citata legge 241/90 nonché del comma secondo l'art. 27 ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'art. 21 della legge 12 febbraio 1992, n. 165, convocheranno una "conferenza di servizio" al fine di deliberare l'esistenza o meno dei presupposti per il rilascio della concessione avente una durata prevista di almeno 10 anni.

Una volta che l'esito della "conferenza" risultasse positivo, codeste autorità Marittime potranno adottare le seguenti procedure:

A

Inoltre copia del deliberato contenente la "disponibilità" a concedere - valida per 18 mesi e contenente la riserva di perfezionare l'atto al momento in cui l'interessato dimostri di aver ottenuto il contributo - alla Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali per il successivo iter presso la CEE, dandone conoscenza a questa Direzione Generale.

B

Rilasciare, su richiesta dell'interessato ed ove ne sussistano i presupposti, un atto di sottomissione ex art. 38 del codice della navigazione con le procedure di cui all'art. 35 del relativo regolamento di esecuzione.

Detto atto - da rilasciarsi previa prestazione di idonea cauzione e per il quale dovrà essere applicato il canone di cui all'art. 03, comma secondo della legge 494/93 - dovrà contenere, oltre alle normali clausole cautelative per l'Amministrazione, un'apposita clausola chiaramente accettata e

debitamente sottoscritta dal richiedente, secondo la quale, nel caso che il contributo CEE non fosse elargito entro 18 mesi, l'atto stesso si intenderà risolto.

Anche in questo caso, copia di detto atto, dichiarato conforme all'originale, sarà inoltrato alla Direzione Generale della Pesca e dell'Acqualcoltura del citato Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali per il successivo iter presso la CEE, dandone conoscenza a questa Direzione Generale.

In entrambi i casi sopra indicati, ove il contributo non fosse concesso, dovrà procedersi - previa conforme istanza dell'interessato - al rilascio della licenza quadriennale.

Il DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI

Per copia conforme all'originale

Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI

DOM/ca
8 iac